

Corso ordinario on - line MAGISTRATURA 8^a ed. 2014-2015

Lezione C-14

Il Contratto 2: Gli elementi del contratto

2.1. Dalla teoria bettiana della funzione economico-sociale, alla teoria ferriana della funzione economico-individuale: la svolta della Cassazione con la sent. n. 10490/2006

È ben noto come, per oltre sessant'anni, la dottrina prevalente abbia accolto la nozione di causa quale obiettiva *funzione economico-sociale* del contratto, ossia quale **sintesi dei suoi effetti essenziali**. Questa è la definizione di causa (risalente ad Emilio Betti) sottesa, seppur non esplicitata, al Codice civile del 1942.

Il legislatore dell'epoca, infatti, ha identificato la causa proprio con la **funzione oggettiva ed astratta del contratto**, cioè con la ragione per cui l'ordinamento riconosce rilevanza giuridica allo stesso, relegando nell'area del *giuridicamente irrilevante* i *motivi individuali* che spingono le parti a concludere il contratto (ovviamente salvo che le parti stesse non elevino i motivi a condizione del contratto, e sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1345 c.c.).

È, poi, riconosciuta la possibilità di stipulare contratti non appartenenti *"ai tipi aventi una disciplina particolare"* ex art. 1322, co. 2, c.c., purché gli schemi nuovi e originali predisposti liberamente dalle parti siano funzionali al perseguimento di interessi che presentino *una certa utilità sociale*. Anche il contratto atipico deve cioè perseguire una funzione sociale utile, ossia assimilabile a quelle legislativamente tipizzate; e tanto in un'ottica schiettamente dirigistica che si ispira ad un controllo pubblico forte sulla libertà negoziale privata, quasi trasformando i contratti in atti amministrativi rispondenti ad un fine predisposto "a monte" dall'ordinamento.

Da tale impostazione derivano due importanti conseguenze:

- da un lato, risulta **fortemente limitata l'autonomia negoziale** delle parti;
- dall'altro lato, la ragione dell'operazione viene scrutata **solo per risolvere il problema della qualificazione**.

D'altro canto, la teoria bettiana, seppur largamente prevalente fino a poco tempo fa in giurisprudenza, si è nel tempo esposta ad una serie di condivisibili **obiezioni**.

Innanzitutto, alla teoria della causa quale *funzione astratta del contratto* è sottesa l'ideologia dirigista che pervadeva i rapporti tra Stato ed economia nel periodo storico in cui è stato emanato il Codice civile vigente. È, quindi, evidente che, con l'avvento della Costituzione, la concezione della causa quale strumento per imporre all'autonomia negoziale il perseguimento di interessi sovraindividuali è divenuta **manifestamente incompatibile con la libertà di iniziativa economica privata**, le cui esplicazioni sono tutelate dall'ordinamento purché non siano socialmente dannose.

In secondo luogo, tale orientamento ingenera una **sovrapposizione tra causa e tipo**, concetti invece completamente distinti. Considerato, infatti, che il tipo contrattuale indica la struttura e gli effetti di un'operazione economica, e cioè l'astratto schema della stessa, il rischio di confusione può essere superato solo accogliendo una nozione di causa quale *concreta composizione di interessi contrapposti* piuttosto che come *sintesi degli effetti* dall'assetto contrattuale partoriti.

In terzo luogo, ponendosi nell'ottica della teoria della causa quale *funzione economico-sociale*, **non sarebbe configurabile un contratto tipico con causa illecita**. Essendo, infatti, la causa predeterminata in astratto dal legislatore in modo uguale per tutti i contratti appartenenti al tipo, il contratto tipico, come tale assistito da una causa scelta dal legislatore per esso, non può essere, al tempo stesso, *contra legem*. Si è, infatti, rimarcato che un'eventuale incompatibilità tra ragione concreta alla base dell'operazione negoziale e causa astratta viene risolta sul piano qualificatorio, e non certo sul piano della nullità per illiceità della causa.

Infine, **si impone una ricostruzione unitaria** della nozione di causa, essendo inammissibile concepire la stessa in un certo modo per i contratti tipici, e in un altro per quelli atipici. Con riferimento a questi ultimi, infatti, la causa non può che essere intesa come la ragione pratica dell'affare, concretamente voluta dalle parti.

Va comunque rilevato che la giurisprudenza, soprattutto in tempi più recenti, non si era mai spinta ad un'applicazione rigida della teoria della *funzione economico-sociale*. Al contrario, nel

corso degli anni il richiamo a tale impostazione si era ridotto ad una mera formula declamatoria, alla quale seguiva nel corpo della motivazione una vera e propria indagine sulla *concreta operazione economica*.

In tale contesto, dunque, si colloca la recente apertura della **Corte di Cassazione**, che aderendo alle tesi svolte da Ferri nel 1968, approda alla **teoria della causa concreta o quale funzione economico-individuale del contratto**, attuata con la sentenza 8 maggio 2006, n. 10490. Per la Cassazione, è stata l'occasione per porre in essere una diretta e consapevole rivisitazione della concezione tradizionale, che, in qualche modo, già aleggiava.

Il caso concreto che ha dato origine alla pronuncia può essere brevemente sintetizzato. Tizio stipula con la società Beta due successivi contratti di consulenza, in virtù dei quali è nominato membro del consiglio di amministrazione di alcune società facenti capo a Beta. Nel momento in cui chiede il pagamento del corrispettivo per la consulenza offerta, si vede, però, opporre da Beta un netto rifiuto, motivato dal fatto che, in realtà, le prestazioni oggetto del contratto di consulenza risultavano le medesime che Tizio avrebbe dovuto svolgere in qualità di amministratore delle società collegate. Tizio conviene, allora, in giudizio Beta rimanendo soccombente sia in primo grado che in appello.

Nella specie, la Suprema Corte giunge ad affermare la nullità del contratto di consulenza per difetto di **causa in concreto**. In particolare, il contratto di consulenza appare privo di una ragione pratica che lo giustifichi, in quanto diretto ad assicurare prestazioni già dovute da Tizio in adempimento dei propri doveri di amministratore e a tale titolo integralmente remunerate. Per la prima volta la Cassazione definisce *expressis verbis* la causa come **"...sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare..."**.

Si osservi che la concezione accolta è, comunque, **di stampo oggettivistico**, come la stessa Corte ha avuto cura di sottolineare riferendo il concetto di "sintesi" alla "dinamica contrattuale" e "non anche alla volontà delle parti". **La causa non si ricollega più al tipo, ma allo specifico assetto di interessi delineato dalle parti nel contratto**, conservando comunque una dimensione oggettivo-funzionale.

Ciò implica che è, dunque, tuttora **netta la distinzione tra causa e motivi**. La prima è la *specifica e concreta ragione dell'operazione*, ossia l'elemento funzionale del contratto nella sua dimensione complessiva ed oggettiva; i motivi, invece, sono gli *interessi individuali che spingono il singolo contraente a concludere il contratto, ma che non rientrano nel contenuto* di quest'ultimo; sono quindi le ragioni soggettive perseguite dai contraenti, non la funzione oggettiva perseguita dal contratto.

Ciò detto sul piano teorico, occorre, però, dar conto delle difficoltà pratiche che spesso possono essere incontrate dall'interprete, dovendosi valutare – problema che con la teoria della funzione astratta non ci si poneva neanche – quando gli scopi individuali del contraente, entrando nel programma contrattuale in via espressa o implicita, si elevino dalla dimensione interiore per assurgere a ragione oggettiva del contratto, ossia assurgano da moventi dei paciscenti a funzione del contratto (vedi anche il connesso tema della presupposizione, di cui a breve si dirà).

Nulla quaestio laddove i fini soggettivi perseguiti dalle parti emergano espressamente dal regolamento contrattuale, essendosi in esso trasfusi ed obiettivati, ed assurgendo, pertanto, a scopo funzionale del contratto.

I problemi sorgono in mancanza di una menzione esplicita.

Fermo restando che ovviamente non va data rilevanza all'inespresso, e cioè a quei profili che non risultino neanche tacitamente dal contratto, l'interprete dovrà verificare se l'interesse individuale che la parte intende soddisfare abbia condizionato le clausole economiche del contratto. Un'eventuale ripercussione sul *quantum* del corrispettivo è, infatti, da intendersi sintomatica dell'elevazione dello scopo soggettivo-individuale a causa dell'operazione.

Applicazione dei principi testé richiamati in tema di causa in concreto è offerta da Cass. Civ., 20 dicembre 2007, n. 26958.

Una coppia di coniugi prenota un soggiorno alberghiero in una località balneare degli Abruzzi. La vacanza, tuttavia, viene frustrata, proprio il giorno prima del suo inizio, dal decesso di uno dei coniugi. Annullata la villeggiatura, il coniuge superstite chiede all'albergatore la restituzione del corrispettivo già versato per il periodo di alloggio prenotato ma non goduto. La domanda viene accolta sia in primo grado (innanzi al Giudice di Pace), che in sede di gravame, e, su ricorso dell'albergatore, la vicenda approda innanzi alla Suprema Corte. La Cassazione conferma la sentenza impugnata (dando pertanto ragione alla vedova), ma adottando una

motivazione diversa da quella delle decisioni assunte nei primi due gradi. In queste ultime, infatti, l'improvviso decesso era stato qualificato come ipotesi di *impossibilità sopravvenuta (parziale) della prestazione* dell'albergatore, in quanto si era opinato che il decesso di uno dei due clienti impedisse all'albergatore stesso di eseguire la prestazione promessa, e cioè assicurare i servizi di alloggio. La pronuncia di appello, anzi, aveva ulteriormente affermato: 1) l'applicabilità del meccanismo di cui all'art. 1463 c.c. anche nell'ipotesi in cui l'impossibilità della prestazione colpisca la prestazione di una sola delle parti; 2) la possibilità per il debitore di dedurre l'impossibilità non della propria prestazione, ma di quella della propria controparte contrattuale, allo scopo di ottenere la risoluzione del contratto.

Richiamata la propria più recente elaborazione in materia, e soprattutto l'adozione della concezione di causa come *funzione concreta del contratto*, la Suprema Corte finisce, infatti, per affermare – peraltro sulla scia di un proprio precedente – il principio per cui la *sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione* per il creditore, incidendo, in senso distruttivo, sulla funzione concreta del contratto, e cioè sulla sua causa, non può non produrre come effetto l'automatica **risoluzione** del rapporto contrattuale.

In tal modo, confermando e completando il percorso già svolto con una elaborazione nomofilattica sviluppatasi nel giro di un triennio, la Cassazione viene a costruire un legame diretto tra interesse del creditore (di ciascun creditore, ovviamente) alla (rispettiva) prestazione, funzione concreta del contratto e rimedi sinallagmatici, riattribuendo alla causa quel ruolo concreto ed incisivo sulla nascita e sviluppo del rapporto contrattuale, precluso – almeno a livello declamatorio – per oltre un cinquantennio con l'adozione della concezione di causa come funzione economico sociale del contratto.

Il valore specifico della pronuncia, infatti, consiste proprio nel ricostruire – assieme ai recenti precedenti della Suprema Corte da essa richiamati – la causa non più in senso astratto bensì come *funzione economica concreta del contratto*, quale desumibile dall'assetto di interessi enunciato dal regolamento contrattuale o comunque enucleabile dall'assetto complessivo del rapporto che le parti hanno inteso creare con il proprio accordo.

Sul punto, il passaggio quasi rivoluzionario della decisione è costituito dall'affermazione per cui *“...il concetto di causa concreta [...] assume rilievo quale criterio di adeguamento del rapporto negoziale, considerato nella suo aspetto dinamico-effettuale...”*. In tal modo, la individuazione della causa concreta diviene rilevante non solo nella fase della individuazione delle patologie originarie, ma anche nella “gestione” della vicenda contrattuale, nel senso che eventuali fattori sopravvenuti idonei ad incidere sulla concreta funzionalità del rapporto (ivi compreso l'interesse del creditore di ciascuna delle prestazioni corrispettive) finiscono per essere qualificati quali fattori patologici (seppur di patologia sopravvenuta) dell'elemento causale del contratto, idonei, conseguentemente, a condurre all'estinzione dello stesso vincolo negoziale.

Si deve, quindi, constatare come la **“nuova” visione di rivalutazione della funzione concretamente svolta dal contratto permette di valorizzare – sempre, comunque, sulla base di quanto oggettivatosi nelle dichiarazioni negoziali e nell'assetto complessivo del contratto – quelle finalità espresse dalle quali, comunque, può desumersi l'utilità della prestazione per il creditore, e, conseguentemente, il suo valore d'uso.**

In vari settori la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel medesimo senso. Si pensi al c.d. pacchetto turistico o contratto di viaggio tutto compreso che per la Corte costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la “finalità turistica” o, in generale lo scopo di piacere, non è un motivo irrilevante, ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando perciò l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene pro- posta dall'organizzatore del viaggio e accettata dall'utente (Cass. 24 aprile 2008 n. 10651).

Si pensi ad un'altra pronuncia per cui la causa del contratto, ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, non può che essere funzione individuale del singolo specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguente un iter evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga al fine a cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella specifica, a suo modo unica, convenzione negoziale. Ne discende, che in presenza di un contratto di assicurazione

sulla vita che escluda la garanzia nel caso in cui il decesso dell'assicurato è causato da incidente di volo, quando questi viaggi a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di idoneo brevetto o, in ogni caso, quale membro dell'equipaggio, deve essere cassata - per mancata sufficiente indagine sulla causa di quel contratto - la sentenza del giudice di merito che in applicazione di tale clausola abbia rigettato la domanda di indennizzo proposta dagli eredi dell'assicurato deceduto mentre si trovava alla guida di un apparecchio per il volo da diporto di sua proprietà (un elicottero) in seguito a un incidente provocato per cause accidentali (Cass. 12.11.2009, n. 23941).

Numerose sono anche le sentenze di merito che hanno richiamato il concetto della causa concreta. A titolo esemplificativo basti menzionare quella per cui è affetto da nullità, siccome carente di causa in concreto, il mutuo che venga erogato non per finanziare il richiedente mettendo a disposizione del medesimo la somma oggetto del contratto, bensì per estinguere preesistenti debiti del mutuatario verso la banca mutuante (Trib. Taranto 07 marzo 2014), difetterebbe cioè lo scopo che in concreto le parti apparentemente hanno inteso perseguire: finanziare il mutuatario, scopo che difetta *ab origine*.

Tuttavia, questa pronuncia sembra collidere con una della Cassazione che in una fattispecie non identica ma analoga ha affermato che va qualificato come contratto atipico unitario l'operazione con la quale una banca eroghi ad un cliente un mutuo, contestualmente impiegato per acquistare per suo conto strumenti finanziari predeterminati emessi dalla medesima banca, subito costituiti in pegno in favore dello stesso istituto di credito a garanzia della restituzione del finanziamento. Tale contratto è stato ricondotto ai servizi di investimento ex art. 1, comma 5, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la sua causa, concreta, è stata indicata nella realizzazione di un lucro finanziario (Cass. n. 7776/2014).

Lezione C-16

Il contratto 4: Patologia del contratto

1.5. La nullità di contratti collegati per non meritevolezza della causa unitaria concreta: il caso degli investimenti "4you" e il caso dei contratti derivati.

L'indagine circa la meritevolezza della causa ex art. 1322 c.c. di negozi atipici collegati tra loro deve essere svolta avendo riguardo alla causa unitaria, in forza della regola *simul stabunt vel simul cadent*, e concreta.

Un siffatto problema si è posto in giurisprudenza con riferimento al piano finanziario denominato "4YOU" che si articola: nella concessione di un mutuo all'investitore destinato all'acquisto di prodotti finanziari della banca, nel mandato alla banca ad acquistare i prodotti finanziari specifici, nella costituzione in pegno degli stessi titoli allo scopo di garantire alla banca l'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma data a mutuo e nella stipulazione di una polizza assicurativa gratuita ad ulteriore garanzia della obbligazione di restituzione delle somme mutate.

Come rilevato in giurisprudenza, i rapporti contrattuali disciplinanti l'operazione in cui si sostanzia il piano finanziario "4 YOU" sono strutturalmente e funzionalmente collegati. Ricorre, infatti, sia il requisito oggettivo del nesso genetico e/o teleologico fra i negozi, coordinati per l'adempimento di un'unica funzione, che il requisito soggettivo del comune intento pratico di volere il collegamento e coordinamento di essi per la realizzazione di un risultato unitario e complesso. Pertanto, la causa del contratto, da sottoporre al giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c., non è da ricercarsi alternativamente nel finanziamento di somme di denaro da parte della banca proponente l'investimento o nella vendita di prodotti finanziari da parte della banca medesima, ma nella causa concreta ed unitaria, cioè nel risultato economico unitario e complesso che le parti hanno inteso realizzare attraverso la pluralità coordinata di contratti.

A tal fine, va rilevato che mentre il sottoscrittore mira a guadagnare sul rendimento degli strumenti finanziari acquistati, la banca intende guadagnare sia attraverso il corrispettivo del mutuo che attraverso la vendita dei titoli che ha in portafoglio. Trattasi in entrambi i casi di interessi meritevoli di tutela. Tuttavia, secondo la giurisprudenza dominante il collegamento negoziale tra contratto di mutuo, investimento in titoli anche ad alto rischio e pegno sui titoli acquistati, nonché l'insieme delle pattuizioni contenute nel contratto "4 YOU", non superano il vaglio di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c. (tra le altre, App. Napoli 3.5.2010; Trib. Bari-

Monopoli 9.12.2011; Trib. Brindisi 8.7.2008 e 21.5.2005). La complessità dell'operazione economica risultante dal collegamento tra i richiamati negozi impone invero di considerare il complessivo assetto negoziale anche alla luce di clausole contrattuali la cui portata non può essere valutata in relazione al singolo negozio cui specificamente si riferiscono ma può essere compresa solo considerandone l'incidenza sui negozi siccome collegati.

Al riguardo, si rileva che il piano "4 YOU", pur essendo un complesso prodotto finanziario concepito dalla banca, si presenta come "proposta" proveniente dal cliente di adesione ad un piano finanziario, finendo per capovolgere i termini effettivi del procedimento di formazione dell'accordo negoziale in cui è la banca che propone il prodotto al cliente e non il contrario.

Tanto premesso, va osservato che gli investimenti, che hanno ad oggetto titoli e quote di fondo comune di investimento rispetto ai quali la banca opera in posizione di conflitto di interessi evidenziata in apposita clausola, sono individuati ed effettuati unilateralmente dalla banca e senza possibilità per l'investitore di controllare ed eventualmente rimodulare il proprio investimento. Il cliente, infatti, non acquista la disponibilità del denaro oggetto del mutuo, mentre la banca determina unilateralmente la natura e l'entità degli investimenti senza conferire al cliente la facoltà di interloquire e di cambiare forma degli investimenti.

Si consideri, a tal proposito, che il piano in questione non prevede la possibilità di un rimborso anche parziale degli strumenti finanziari (che potrebbe essere avanzata soprattutto in presenza di particolari condizioni del mercato), essendo solo prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento a condizioni enormemente onerose per il cliente-investitore. La facoltà di recesso in favore dell'investitore è subordinata al pagamento di un corrispettivo particolarmente oneroso ed ingiustificato se si considera che egli è tenuto a pagare anche le rate non ancora scadute, comprensive non solo del capitale ma anche degli interessi.

Così come strutturato il contratto, la banca, oltre a realizzare il proprio legittimo interesse a guadagnare attraverso il corrispettivo del mutuo e della vendita dei titoli che ha in portafoglio, elimina il rischio conseguente alla propria attività di impresa facendolo gravare esclusivamente sul cliente. Il cliente viene indotto ad indebitarsi a condizioni particolarmente gravose, senza alcuna possibilità di esercitare un effettivo controllo sull'esito dei propri investimenti che resta affidato interamente alla banca. Quest'ultima, avendo scaricato sul cliente ogni profilo di rischio, non ha alcun interesse a perseguire la necessaria diligenza nell'esecuzione del contratto. Tale fattore, anche in considerazione della lunga durata del contratto di finanziamento collegato all'operazione di negoziazione degli strumenti finanziari (normalmente trentennale), esula dalle finalità di tutela del risparmio costituzionalmente sancite e rende il contratto in esame immeritevole di tutela (cfr. artt. 41 e 47 Cost.).

In altri termini, per la giurisprudenza prevalente, con l'operazione in esame, la banca acquista un doppio vantaggio rappresentato sia dal fatto che essa si autofinanzia (in quanto vengono acquistati prodotti ad essa riconducibili), sia dal fatto che lucra anche il tasso di interesse sul finanziamento da un'operazione già di per sé economicamente vantaggiosa. Invece, il cliente finanzia la banca e lo fa con le proprie risorse, in quanto acquista i prodotti dalla banca stessa, pagando un tasso fisso certo, senza però avere alcuna garanzia circa l'entità della redditività futura del proprio investimento ed anzi dovendo mettere in conto una rischiosità molto elevata, con possibilità di perdite di parte dal capitale iniziale, vista la componente azionaria dell'investimento contenuta nel fondo comune.

Quindi, si sostiene che il giudizio di meritevolezza deve essere espresso sulla causa unitaria costituita dall'operazione economica effettuata attraverso il collegamento negoziale, ed è proprio tale causa unitaria a risultare non meritevole di tutela poiché il contratto in esame concentra l'alea nella sfera giuridica del risparmiatore garantendo alla banca di autofinanziarsi attraverso la vendita di prodotti ad essa interamente riconducibili ed attraverso il tasso di interesse applicato al finanziamento (con l'eventuale inadempimento del cliente garantito dal pegno sui titoli), mentre il margine di redditività del tutto aleatorio attribuito al cliente è interamente affidato alla parte contrattuale che ha già ottenuto il doppio vantaggio ad essa derivante dall'operazione e sul cui operato il cliente non può esercitare un effettivo controllo.

Alla luce delle superiori considerazioni, si afferma la non meritevolezza dell'operazione economica denominata "4 YOU" e la nullità dei relativi accordi contrattuali, trattandosi di un piano realizzato attraverso più contratti collegati tra loro la cui causa unitaria non è meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., *ponendo in essere un accordo aleatorio unilaterale o comunque fortemente squilibrato*.

Rispetto alle **operazioni di interest rate swap** si è ritenuta ravvisabile una causa in astratto - coincidente con lo scambio di flussi corrispondente al differenziale che, nel tempo di esecuzione del contratto, si determina tra due tassi di interesse differenti e predefiniti, applicati a un capitale emozionale di riferimento - ed una causa in concreto, individuabile nel contratto intervenuto tra le parti e considerato nella sua specifica conformazione. Pertanto, analogamente a quanto visto rispetto all'operazione economica denominata "4 YOU", è stata dichiarata la nullità per assenza di causa concreta dell'operazione di investimento posta in essere attraverso la sottoscrizione di contratti di interest rate swap tra loro collegati e *strutturati in modo tale da non soddisfare la richiesta di copertura dell'investitore e da porre il rischio esclusivamente a suo carico* (Trib. Tribunale Ravenna 08 luglio 2013).

Seguendo questo indirizzo il Tribunale di Torino, con la sentenza del 17 gennaio 2014, ha precisato che *"la causa quale elemento essenziale del contratto non deve essere intesa come mera ed astratta funzione economico sociale del negozio bensì come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare e cioè come funzione individuale del singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale astratto"*. Pertanto, il Tribunale è pervenuto a dichiarare nullo lo *swap* per carenza di una *"causa concreta"* nel contratto, motivando sul fatto che la presunta funzione di copertura del prodotto, alla luce delle possibili previsioni sull'andamento dei tassi, era stata consegnata dalla banca sulla base di uno scenario (quello del possibile rialzo dei tassi) *"non concretamente realizzabile"*.